



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. N. 3024/2024-V.

Firenze,

24 APR. 2024

DECR. N. 47/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

dato atto che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 10 aprile 2024 comunicata alla dott.ssa Laneve il 15 aprile 2024 ha disposto <<di non confermare la dott.ssa Maria Dora Laneve. nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Empoli (circondario di Firenze)>>;

rilevato che l'art. 8, comma 4 del D.M. in data 8 giugno 2023, pubblicato nella G.U. n. 44 del 13 giugno 2023 stabilisce che <<in caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura>>;

considerato quindi che all'attualità presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli vi è la vacanza di tutti i posti di giudice onorario previsti in organico;

ritenuto opportuno adottare in via di urgenza provvedimenti che consentano il regolare esercizio della funzione giurisdizionale nel predetto Ufficio;

letta la Circolare P.- 13644 del 13 luglio 2021 relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 adottata con delibera consiliare dell'8 luglio 2021;

letto in particolare l'articolo 17 della predetta circolare (Supplenza negli Uffici del giudice di pace) il quale prevede che <<1. Nelle ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace, cui non è possibile ovviare ai sensi dell'articolo 16, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

2. La supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l'hanno determinata.

3. Il provvedimento di supplenza adottato dal Presidente del Tribunale nell'ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, non può superare la durata di un anno e può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di un anno. Concluso il predetto periodo il Presidente del Tribunale, nel caso in

cui permanga la medesima esigenza, espletata la procedura tabellarmente prevista, adotta ulteriori provvedimenti di supplenza, ai sensi dei successivi commi 4 e 5>>;

letto altresì il successivo articolo 19 (Criteri di scelta del magistrato onorario da destinare in supplenza) il quale prevede che<<1. La tabella deve indicare i criteri oggettivi e predeterminati da osservare nell'adozione del provvedimento sia di supplenza che di supplenza temporanea, con specifico riguardo alle modalità di scelta del magistrato onorario valutate prioritariamente le esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, devono essere osservati i seguenti criteri:

a) va preferito il magistrato onorario che abbia manifestato il proprio consenso; tra questi, va preferito il magistrato onorario che non sia stato già destinatario di precedenti provvedimenti di supplenza e proroga;

b) va preferito il magistrato onorario proveniente da un ufficio con minore scoperture in organico;

c) va preferito quello che eserciti funzioni analoghe a quello da sostituire;

d) tra magistrati che si trovano in eguale situazione viene scelto quello con maggiore anzianità di servizio; a parità, viene scelto il magistrato meglio collocato in graduatoria nelle procedure di nomina a magistrato onorario.

2. In assenza di disponibilità alla supplenza, saranno individuati d'ufficio coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salva la sussistenza di specifiche ragioni ostative, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, da indicare espressamente nel provvedimento>>;

considerato che attualmente è in corso l'applicazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli del giudice onorario dott.ssa Giordano (in scadenza il 4 maggio 2024) per gli incumbenti descritti nel decreto 71/2023 riferiti al settore penale e della dott.ssa Luperini per gli incumbenti previsti dal decreto 16/2024 riferiti al settore civile;

dato atto che con decreto 38 del 26 marzo 2024 (allorché la dott.ssa Laneve era ancora in carica) è stato disposto interpellare tra tutti i giudici onorari in servizio nel Tribunale di Firenze e tra tutti i giudici di pace in servizio nell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze per l'individuazione di un giudice onorario da destinare in applicazione per la durata di un anno a decorrere dall'adozione del decreto di applicazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli per la trattazione dei procedimenti penali di nuova iscrizione e per quelli pendenti per i quali ad oggi non è stato aperto il dibattimento (udienza del mercoledì), nonché per sostituire nel settore civile la dott.ssa Laneve (GOP titolare dell'Ufficio) in tutti i casi di sua assenza e/o impedimento e/o incompatibilità o astensione o ricusazione (udienza del martedì);

preso atto che nessun giudice onorario addetto all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze ha presentato domanda, mentre hanno presentato domanda il dott. Mario Ferreri (coassegnato alla terza sezione civile e alla quarta sezione civile)

e la dott.ssa Sonia Di Domenicantonio (assegnata alla prima sezione penale, giudici onorari addetti al Tribunale di Firenze;

considerato che il richiamato interpello era stato disposto sul presupposto della presenza in servizio della dott.ssa Laneve, titolare dell'Ufficio, circostanza che, come detto, ora non sussiste;

considerato che, alla luce della circolare consiliare, l'istituto ora utilizzabile per sostituire la dott.ssa Laneve è quello della supplenza;

considerato che l'articolo 22 della richiamata circolare prevede che *<<1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017 possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un Ufficio del giudice di pace del circondario dove sono addetti.*

2. La scelta del magistrato da applicare avviene sulla base dei criteri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 116/2017; la scelta del magistrato da destinare in supplenza avviene sulla base dei criteri fissati dall'art. 19 della presente circolare>>;

considerato che l'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli ha un organico teorico di 5 magistrati (la proposta ministeriale di riforma degli organici ne prevede 3) ed è tabellarmente prevista una sezione unica promiscua con tutti i giudici di pace addetti all'ufficio;

ritenuto opportuno coprire la sopravvenuta vacanza del posto prima occupato dalla dott.ssa Laneve con la designazione di più supplenti, tenuto conto della difficoltà di gestione degli affari di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli, che aveva indotto questo Presidente ad adottare provvedimenti di applicazione;

ritenuto opportuno quindi (fermi i provvedimenti di applicazione già in atto) prevedere un supplente per la trattazione degli affari civili e un supplente per la trattazione degli affari penali;

considerato che la designazione del supplente prescinde dall'interpello (a differenza di quanto previsto per l'applicazione);

considerato che, ai fini della semplificazione della procedura per l'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza, il consenso espresso all'applicazione può validamente essere interpretato anche come consenso alla supplenza, costituendo indice di chiara disponibilità a svolgere attività giurisdizionale anche presso l'Ufficio del Giudice di Pace;

rilevato che il dott. Ferreri e la dott.ssa Di Domenicantonio non sono stati destinatari di precedenti provvedimenti di supplenza;

ritenuto che va valutato anche il criterio dell'attitudine;

considerato che il dott. Ferreri ha sempre svolto attività di giudice onorario nel settore civile, mentre la dott.ssa Di Domenicantonio ha sempre svolto attività di giudice onorario nel settore penale;

ritenuto pertanto opportuno designare quali giudici onorari supplenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli il dott. Ferreri per la trattazione degli affari civili e la dott.ssa Di Domenicantonio per la trattazione degli affari penali;

ritenuto opportuno confermare, per la loro durata e con le medesime attribuzioni, l'applicazione in corso per la dott.ssa Luperini e la dott.ssa Giordano, quest'ultima fino alla scadenza dell'anno originariamente previsto e cioè fino al 4 maggio 2024), salva la modifica di attribuzioni alla dott.ssa Luperini come da dispositivo;

ritenuto opportuno prevedere che al dott. Ferreri siano attribuite, le competenze che, per effetto della predetta applicazione, residuavano alla dott.ssa Laneve, con le integrazioni di cui *infra*, in considerazione del fatto che il peso della giurisdizione civile del Giudice di Pace di Empoli deve essere più equamente distribuito con la dott.ssa Luperini, già applicata a tale Ufficio;

ritenuto opportuno prevedere che la dott.ssa Di Domenicantonio tratti quale giudice supplente, tutti i procedimenti penali di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli;

ritenuto che la supplenza del dott. Ferreri e della dott.ssa Di Domenicantonio all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli possa, allo stato, avvenire senza alcuno sgravio dei compiti loro già assegnati presso il Tribunale di Firenze, con riserva tuttavia di valutare, previa interlocuzione con i rispettivi Presidenti di sezione, eventuali diverse attribuzioni tabellari presso il Tribunale

PQM

DISPONE

1) L'applicazione della dott.ssa Luperini all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli per la trattazione dei 616 procedimenti civili iscritti dal 1.3.2023 e pendenti alla data di efficacia del decreto di supplenza e dei procedimenti di nuova iscrizione, ivi compresi i ricorsi per decreto ingiuntivo, è modificata come al punto 3.

2) Il dott. Mario Ferreri è destinato in supplenza fino a quando permarrà la vacanza di tutti i posti del Giudice di Pace di Empoli e comunque per la durata massima di un anno a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli per la trattazione dei procedimenti civili iscritti fino a 28.2.2023 e pendenti alla data di efficacia del decreto di supplenza e per la trattazione dei procedimenti civili iscritti da tale data.

3) I procedimenti civili di nuova iscrizione dalla data di efficacia del presente provvedimento, ivi compresi i ricorsi per decreto ingiuntivo, saranno ripartiti tra la dott.ssa Luperini e il dott. Ferreri assegnando alla dott.ssa Luperini quelli con numero finale 2-4-6-8-0 e al dott. Ferreri quelli con numero finale 1-3-5-7-9.

4) La dott.ssa Sonia Di Domenicantonio è destinata in supplenza fino a quando permarrà la vacanza di tutti i posti del Giudice di Pace di Empoli e comunque per non più di un anno a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli per la trattazione dei procedimenti penali di nuova iscrizione e per quelli pendenti (udienza del mercoledì).

5) Il dott. Ferreri, in caso di suo impedimento, astensione o ricusazione, sarà sostituito dalla dott.ssa Luperini.

6) La dott.ssa Luperini, in caso di suo impedimento, astensione o ricusazione, sarà sostituita dal dott. Ferreri.

7) La dott.ssa Di Domenicantonio in caso di suo impedimento, astensione o ricusazione, sarà sostituita dal dott. Ferreri nei mesi pari e dalla dott.ssa Luperini nei mesi dispari.

Allo stato il dott. Ferreri e la dott.ssa Di Domenicantonio espletteranno i compiti previsti nel presente decreto di supplenza in aggiunta a quelli già indicati nella tabella del Tribunale di Firenze, che vengono pertanto confermati.

Si fa riserva di ulteriori provvedimenti sulle attribuzioni del dott. Ferreri e della dott.ssa Di Domenicantonio presso il Tribunale di Firenze, all'esito di interlocuzioni con i Presidenti della terza sezione civile, della quarta sezione civile e della prima sezione penale, ove i giudici onorari stanno rispettivamente operando.

Il presente decreto, nella parte in cui ha modificato le attribuzioni della dott.ssa Luperini è esecutivo nei termini previsti dalla vigente circolare formazione sulle tabelle di organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace, mentre nella parte in cui stabilisce la supplenza è esecutivo da lunedì 6 maggio 2024.

Si comunichi ai giudici onorari interessati, al magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale per il coordinamento degli uffici del giudice di pace di Empoli e Firenze, al Presidente della prima sezione penale, al Presidente della terza sezione penale, al Presidente incaricato della direzione della terza sezione civile, al Presidente della quarta sezione civile, ai giudici onorari del Tribunale, ai giudici di pace dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli, al responsabile della cancelleria della prima sezione

penale, al responsabile della cancelleria della terza sezione civile e al responsabile della cancelleria della quarta sezione civile.

Si comunichi anche al CSM.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

(~~Marilena Rizzo~~)

